



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 112 del 03/05/2021

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.. Accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anni 2016-2017 Comune di Gravina in Puglia (BA).



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione**

SEZIONE Demanio e Patrimonio

DISEGNO DI LEGGE N. /2021 DEL

Codice CIFRA: DEM/SDL/2021/00017

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.. Accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anni 2016-2017 Comune di Gravina in Puglia (BA).

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dall'art. 38 ter del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella L. n. 58 del 28.06.2019, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad esse attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In relazione allo specifico debito di cui alla lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126 si espone quanto segue:

Con provvedimenti nn. 712 del 22/01/2021, 514 del 05/02/2021, 495 del 26/01/2021 e 472 del 05/02/2021 il Comune di Gravina in Puglia (BA) ha inviato a questa Amministrazione n. 2 (due) avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU), con contestuale irrogazione delle sanzioni per gli anni 2016 e 2017, e n. 2 avvisi di accertamento della tassa sui servizi indivisibili (TASI), con contestuale irrogazione delle sanzioni per gli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo di € 54.295,00 (rispettivamente di € 21.608,00 per IMU 2016; € 5.029,00 per TASI 2016; € 22.436,00 per IMU 2017; € 5.222,00 per TASI 2017).

Con nota prot. AOO_108/6098 del 30.03.2021, l'ufficio regionale preposto, tenuto conto anche dei necessari controlli da effettuare sugli immobili regionali sottoposti al pagamento dell'imposta comunale, ha invitato il comune emittente a sospendere, nelle more delle predisposizioni degli atti necessari, ogni altra ulteriore azione di recupero debito riveniente dal ritardato pagamento dell'imposta.

In riferimento a tali imposte, questa Amministrazione nel corso degli anni e innanzi a diverse Commissioni Tributarie Provinciali ha proposto ricorso sostenendo che i Comuni avrebbero dovuto applicare l'art. 7 comma 1 lett. a) del D.Lgl. n. 504/92 che prevede l'ipotesi di esenzione ICI (ora IMU) per gli immobili

Pagina 2 di 7

Codice Cifra DEM/SDL/2021/00017

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.. Accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anni 2016-2017 Comune di Gravina in Puglia (BA).

posseduti dalla Regione destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Nella fattispecie, in quanto si tratta di patrimonio acquisito dei beni ex ERSAP allo scopo precipuo della loro dismissione per specifiche finalità di pubblico interesse, impressa primariamente e direttamente ex lege 230/1950, art. 1.

Con nota prot. AOO_024/9576 del 17.07.2017 il Settore Legale dell'Avvocatura Regionale comunicava a questa Sezione Demanio e Patrimonio che in esito al giudizio innanzi alla Commissione Tributaria di Bari relativo all'Accertamento n. 607/2015, anno di imposta 2011, del Comune di Gravina in Puglia, la sentenza della stessa CTP di Bari n. 1802 del 26.06.2017 rigettava il ricorso spiegato dalla Regione. Con la medesima nota l'Avvocatura Regionale precisava: "Si fa presente che appare un dato di fatto l'ormai consolidato, quanto meno per la Commissione Tributaria di Bari, orientamento interpretativo sulla questione ICI immobili ex ERSAP, che ritiene spetti alla Regione dimostrare l'esistenza del requisito oggettivo della destinazione degli immobili a finalità istituzionali. In altri termini, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7 D.lgs 504/92 non è sufficiente il solo presupposto soggettivo della titolarità dell'immobile in capo alla Regione Puglia, ma deve essere dimostrato che l'immobile sia specificatamente adibito ad utilizzo istituzionale (in questi termini anche CTP Bari n. 2441/2016; CTP Bari n. 2976/15)".

Tanto premesso, effettuati i pertinenti rilievi non ritenuti sufficienti dalla CTP di Bari e riconosciuto che non vi sono ulteriori eccezioni da fare all'Ente impositore per gli immobili sottoposti ad imposta comunale, si intende procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari ad € 54.295,00, di cui agli avvisi di accertamento n. 712 del 22/01/2021, per IMU anno 2016, di € 21.608,00; n. 514 del 05/02/2021, per TASI anno 2016, di € 5.029,00; n. 495 del 26/01/2021, per IMU anno 2017, di € 22.436,00 e n. 472 del 05/02/2021, per TASI anno 2017, di € 5.222,00, tutti emessi dal Comune di Gravina in Puglia (BA).

Al finanziamento del debito fuori bilancio si provvederà mediante imputazione alla Missione 16 Programma 1 Titolo 1 del cap. 112057 del Bilancio Regionale per l'esercizio 2021.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONG e Riforma Fondiaria.

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza MOREO)

Firmato digitalmente da:
COSTANZA MOREO
Regione Puglia
Firmato il: 16-04-2021 13:40:20
Seriale certificato: 680329
Valido dal 20-05-2020 al 20-05-2023

**Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione**
(Angelosante ALBANESE)

Firmato digitalmente da:Angelosante Albanese
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:16/04/2021 17:13:52

L'Assessore all'Agricoltura
(Donato PENTASSUGLIA)



PENTASSUGLIA
DONATO
20.04.2021
09:22:22 UTC



Regione Puglia

Legge Regionale _____ 2021, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e)
del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii..

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.)

1. E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., il debito fuori bilancio per complessivi € 54.295,00 in favore del Comune di Gravina in Puglia (BA) relativo all'accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per gli anno 2016 e 2017.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede con imputazione al bilancio in corso come segue:

Cap. 112057 "Spese per tributi fondiari a Comuni e Consorzi di Bonifica L.R. 18/97 – Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente N.A.C.".

Missione 16 Programma 1 Titolo 1;
importo € 54.295,00#.